



"norma che demandi ad un organo straordinario le  
 "deliberazioni sulle riassunzioni in servizio degli  
 "impiegati di Istituti o Enti a carattere nazionale  
 "(esottoposti quindi al controllo dell'Amministrazione  
 "Centrale dello Stato) devono ritenersi competenti per le  
 "deliberazioni medesime gli organi ordinari, istituiti  
 "presso gli Istituti ed Enti predetti per il governo del Per-  
 "sonale."

Di conseguenza ogni decisione in merito alla doman-  
 da di riassunzione di cui trattasi, compete al Consi-  
 glio di Amministrazione, che ha dato incarico alla  
 Commissione del Personale di esaminare la posizio-  
 ne del sig. Consiglio.

La Commissione stessa, nelle sedute del 12 e 23 otto-  
 bre c.a. ha riaffermato il principio che le disposizioni  
 previste dal R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, e dal D.L.S. 19  
 ottobre 1944, n. 301, e dal successivo D.L.S. 30 novembre  
 1945, n. 880 conferiscono al Sig. Consiglio il diritto al-  
 la riassunzione in servizio ed alla successiva revisione  
 della carriera entro i limiti in cui è possibile determi-  
 nare, sulla base di dati certi o sicuramente presumi-  
 bili, la carriera che egli avrebbe potuto percorrere qualo-  
 ra non fosse stato licenziato.

Tali dati, peraltro, secondo gli elementi rilevati  
 dal Servizio Personale, provano sufficientemente